



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

MONITORAGGIO SULL'APPRENDISTATO

XIV Rapporto

Dicembre 2013

ISFOL
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale



I capitoli 1, 2 e 4 sono stati realizzati dall'ISFOL, con il coordinamento di Sandra D'Agostino e Silvia Vaccaro. Sono autori dei testi: Arianna Angelini (2.1, 2.4.4), Debora Gentilini (2.1.1), Francesca D'Arista (2.2.1, 2.4.5) Antonella Scatigno (2.2.2, 2.4.5, 4.1, 4.4), Vanessa Lombardi (2.3.1), Alessia Romito (2.3.2, 2.4.3, 4.2, 4.3), Salvatore Festa (2.4.1), Vincenza Infante (2.4.2 e 2.4.3), Antonella Pittau (1, 2.4.6). Il capitolo 3 è stato realizzato dall'INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale. È autore del testo Giulio Mattioni.

2. L'attuazione dell'apprendistato

2.2 L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

2.2.1. La regolamentazione regionale della formazione

L'attività di monitoraggio svolta con riferimento all'anno 2013 evidenzia un buon livello di avanzamento della disciplina regionale in materia di apprendistato professionalizzante. Infatti, la totalità delle Amministrazioni regionali/provinciali, dopo aver recepito l'art. 4 del d.lgs. 167/2011, ha regolamentato l'apprendistato professionalizzante e ha definito le norme generali per l'attuazione dell'offerta pubblica di formazione di base e trasversale.

Nella maggior parte delle Regioni è anche attiva un'offerta formativa destinata ai giovani assunti in apprendistato. In Sicilia e in Abruzzo è stato emanato uno specifico avviso pubblico che, al momento, non ha avuto ancora esito, mentre sono tre i territori in cui tale adempimento non è stato ancora attuato (cfr. schema seguente).

Schema 1 - Stato di avanzamento delle Regioni nella definizione della regolamentazione dell'apprendistato ex art.4 d.lgs. 167/11

Piemonte	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa
Valle d'Aosta	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa (*)
Lombardia	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa
P.A. Bolzano	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa
P.A. Trento	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa
Veneto	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa
Friuli Venezia Giulia	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa (*)
Liguria	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa (*)
Emilia Romagna	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa
Toscana	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa
Umbria	Adozione atti di regolamentazione	

Marche	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa
Lazio	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa
Abruzzo	Adozione atti di regolamentazione	Avviso in corso di espletamento
Molise	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa
Campania	Adozione atti di regolamentazione	
Puglia	Adozione atti di regolamentazione	
Basilicata	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa
Calabria	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa
Sicilia	Adozione atti di regolamentazione	Avviso in corso di espletamento
Sardegna	Adozione atti di regolamentazione	Attivazione offerta formativa

(*)Al fine di consentire in tempi brevi l'accesso all'offerta formativa pubblica degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere a partire dal 26 aprile 2012, le ore di formazione relative all'acquisizione delle competenze di base e trasversali sono erogate, in via transitoria e fino alla definizione del nuovo catalogo dell'offerta formativa pubblica, dagli organismi formativi individuati con Avviso pubblico antecedente all'emanazione del TUA.

In attuazione del D.L. n 76/2013, convertito in legge n. 99 del 09/08/2013, le Regioni e le Province Autonome hanno elaborato una proposta di Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Tale proposta, al fine di rendere maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale le regolamentazioni regionali dell'apprendistato professionalizzante, disciplina l'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione. In particolare, la durata e i contenuti sono determinati sulla base del titolo di studio in possesso dell'apprendista al momento dell'assunzione, secondo il seguente schema:

- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo o in possesso di licenza elementare e/o di scuola secondaria di primo grado;
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale o di qualifica;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo di studio equivalente.

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.

Le Regioni hanno, inoltre, individuato il set di competenze che l'apprendista dovrà sviluppare attraverso la partecipazione ai percorsi formativi. La formazione può realizzarsi in modalità FAD,

con modalità disciplinate dalle Regioni e P.A. e, di norma, deve essere svolta nella fase iniziale del contratto e prevedere modalità di verifica degli apprendimenti. Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica devono disporre di "standard minimi", ovvero luoghi idonei alla formazione e risorse umane con adeguate capacità e competenze, per poter erogare formazione all'interno.

In attesa che le Linee guida vengano adottate in Conferenza Stato-Regioni e che le Regioni le recepiscano, si fornisce il quadro delle regolamentazioni attualmente vigenti nei singoli territori regionali in attuazione dell'art.4 del TUA, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- durata e articolazione della formazione;
- definizione degli standard di contenuto;
- regolamentazione della formazione in impresa;
- modalità di attestazione e certificazione della formazione.

In linea con il TUA, le amministrazioni regionali hanno stabilito una **durata** della formazione di base e trasversale pari a 120 ore nel triennio.

La quasi totalità delle Regioni articola la formazione in moduli di 40 ore per ciascun anno di durata del contratto; unica eccezione la Regione Puglia, che stabilisce un'articolazione differente: sessanta ore per il primo anno, quaranta ore per il secondo anno e venti ore per il terzo anno di apprendistato. In taluni casi le regolamentazioni regionali prevedono la possibilità di anticipare nel corso di ogni anno le attività relative alle successive annualità formative. Nello specifico, le attività relative alla seconda e terza annualità formativa possono essere anticipate e concluse nel primo anno formativo (*Marche*); in alternativa le 120 ore possono essere ripartite in 40 ore nella prima annualità ed in 80 nella seconda annualità (*P.A. Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Sardegna*).

In Veneto e in Sicilia i moduli formativi, della durata di 40 ore ciascuno, possono essere combinati in funzione della durata e delle esigenze dell'impresa e dell'apprendista; in Veneto i percorsi di formazione sono organizzati secondo la modalità "*learning week*" e prevedono l'erogazione di 8 ore di formazione al giorno per cinque giornate lavorative consecutive.

Il TUA stabilisce che, ai fini della definizione del monte ore formativo, si possa tenere conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze possedute dell'apprendista.

Quasi tutte le Regioni hanno previsto una durata dell'impegno formativo inversamente proporzionale al livello d'istruzione degli apprendisti.

Sei amministrazioni regionali (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Calabria, Sardegna) hanno adottato il modello concordato nella proposta di Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante. Altre Regioni hanno, invece, previsto **riduzioni orarie** più contenute. Nelle Marche è previsto un percorso formativo di 100 ore per gli apprendisti in possesso di una qualifica o di un titolo di scuola media superiore e di 80 ore per coloro che hanno una laurea o un altro titolo di livello terziario. In Toscana, invece, gli apprendisti in possesso di una qualifica o di un diploma professionale svolgeranno 90 ore complessive di formazione, mentre coloro che hanno un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o un diploma di laurea ne svolgeranno complessivamente 60. In Molise la riduzione a 90 ore nel triennio riguarda gli apprendisti con qualifica o diploma professionale, o coloro che hanno acquisito un diploma di istruzione coerente con il profilo professionale e con la mansione che l'apprendista

dovrà svolgere; per coloro che sono in possesso di titoli di livello terziario è prevista una riduzione a 60 ore complessive. La P.A. di Bolzano stabilisce che la riduzione oraria riguardi esclusivamente gli apprendisti in possesso di un diploma universitario o altro titolo di studio post-secondario, che dovranno seguire un percorso di 60 ore complessive.

Del tutto particolare il caso della Basilicata, dove i giovani in possesso di un certificato di qualifica regionale o di un titolo rilasciato nell'istruzione e formazione professionale non sono tenuti a frequentare la formazione di base e trasversale.

Molte sono le amministrazioni regionali che hanno colto la possibilità, offerta dal TUA, di ricalibrare l'impegno formativo in base alle competenze già possedute dall'apprendista, pur se non certificate dall'acquisizione dei titoli di studio. In molti casi (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna) la riduzione del monte ore formativo riguarda i giovani che hanno frequentato e completato, a seguito di precedenti rapporti di apprendistato, percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. In Piemonte ed Emilia Romagna i crediti formativi vengono, invece, riconosciuti solo in riferimento alla sicurezza sul lavoro.

Ulteriori riduzioni dell'impegno per la formazione di base e trasversale sono previste in ragione del riconoscimento di "crediti" relativi a conoscenze e competenze acquisite al di fuori del contratto di apprendistato. In Valle d'Aosta è prevista una riduzione del numero di ore per gli apprendisti in possesso di documentazione attestante l'acquisizione di competenze avvenuta in contesti formali, non formali o informali. Nella Provincia di Bolzano, invece, l'apprendista, che dispone di specifiche conoscenze teorico-professionali o di una cultura generale superiore, può essere dispensato, in tutto o in parte, dall'obbligo di frequenza della scuola professionale. Inoltre, il monte ore di riferimento può essere riparametrato in base alla effettiva durata del contratto di lavoro (Sicilia) e nel caso di contratti di durata stagionale (Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Sicilia).

Nel definire le modalità di implementazione dell'offerta di formazione di base e trasversale, le Regioni hanno individuato le **aree di contenuto** rispetto:

- ✓ agli standard delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006);
- ✓ ai contenuti formativi per l'apprendistato definiti dal DM n. 179/1999;
- ✓ ai sistemi regionali degli standard formativi.

Generalmente, le competenze "tradizionali" per la formazione degli apprendisti, contenute nel DM n.179/99, vengono integrate con le competenze chiave per l'apprendimento permanente definite in ambito europeo.

Si evidenzia, come in Sardegna le competenze di base e trasversali, oltre a riferirsi agli standard minimi europei, devono tener conto degli standard relativi alle competenze di base del terzo e del quarto anno dell'Istruzione e Formazione Professionale e delle "competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale".

Generalmente le regolamentazioni regionali prevedono la possibilità di erogare la **formazione di base e trasversale all'interno dell'impresa**.

In taluni casi sono dettagliate le modalità attraverso le quali è possibile realizzare la formazione. Ad esempio, in Abruzzo, al fine di realizzare la formazione interna, il datore di lavoro può organizzarsi

anche in maniera integrata con altri datori di lavoro, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi operanti nel settore della formazione.

Alcune Regioni hanno stabilito criteri per l'attestazione della "capacità formativa" dell'azienda necessaria per erogare all'interno la formazione di base e trasversale (ad esempio: Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Campania, Basilicata, Sardegna). In Piemonte si specifica che l'impresa deve autocertificare il possesso degli "standard minimi" previsti per esercitare le funzioni di soggetto formativo (dotazione di locali, attrezzature, personale idoneo, ecc.); tale autocertificazione, denominata "capacità formativa totale", deve essere effettuata mediante l'applicativo informatico "Gestione Apprendistato" disponibile sul web. La Regione Sardegna ha emanato specifiche "*Linee guida per l'erogazione della formazione di base e trasversale degli apprendisti con modalità interna*". Il documento dettaglia le caratteristiche che deve avere la formazione erogata in azienda e gli adempimenti a carico del datore di lavoro per l'erogazione della stessa. In particolare, l'azienda deve indicare il possesso di alcuni requisiti stabiliti dalla Regione: luoghi idonei; risorse umane adeguate; coerenza del programma didattico con durata, articolazione, contenuti e standard definiti dalla Regione.

Nelle Marche, invece, possono erogare formazione di base e trasversale internamente le aziende che hanno ottenuto l'accreditamento per la Macrotipologia Formazione Continua.

Altre realtà territoriali prevedono che la formazione di base e trasversale possa svolgersi all'interno dell'azienda solo ad alcune condizioni. Ad esempio, in Veneto, l'impresa può svolgere la formazione internamente soltanto se ha sedi in diverse regioni; in Friuli Venezia Giulia, nel caso di apprendisti assunti presso imprese con sedi operative situate al di fuori del territorio regionale, i percorsi formativi possono essere svolti all'interno delle medesime sedi. In Campania è necessaria una certificazione regionale che attesti che all'interno della provincia in cui ha sede l'azienda non è prevista un'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze trasversali.

Nella Provincia di Bolzano è stabilito, invece, un limite massimo di ore di formazione erogabili in azienda pari al 50% delle 40 ore annuali di formazione di base e trasversale previste.

In esito ai percorsi formativi in apprendistato professionalizzante, tutte le Regioni prevedono che sia rilasciata all'apprendista, da parte dell'agenzia formativa, un'**attestazione** del percorso svolto.

Inoltre, le regolamentazioni regionali contengono, in taluni casi, previsioni più o meno ampie in materia di **certificazione delle competenze acquisite** nei percorsi formativi.

In Lombardia e in Toscana sono oggetto della certificazione regionale le competenze previste dai rispettivi sistemi regionali degli standard professionali. Tale certificazione è facoltativa in entrambi i territori; in Lombardia le istituzioni formative interessate devono verificare ed attuare la riconduzione delle competenze previste dal PFI a quelle del QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali), mentre in Toscana l'apprendista, a richiesta, può accedere al servizio di validazione e certificazione delle competenze acquisite.

Le competenze di base e trasversali, nonché quelle tecnico professionali, acquisite dagli apprendisti sono certificate e trascritte sul libretto formativo del cittadino secondo le disposizioni regionali in materia. Le Regioni Toscana e Basilicata hanno definito un format di libretto formativo regionale. In particolare, nella Regione Toscana, su richiesta dell'apprendista, il Centro per l'Impiego attiva il servizio di supporto alla compilazione del libretto formativo.

Alcune Regioni hanno previsto degli **incentivi** economici per le imprese che assumono apprendisti. In particolare, tali incentivi sono tesi a: promuovere l'attivazione di contratti di apprendistato, favorire la trasformazione del contratto stesso al termine dell'attività formativa, motivare il tutor nell'attività di accompagnamento del giovane.

Ad esempio, la P.A. di Trento ha stabilito che il datore di lavoro che assuma un apprendista aggiuntivo in costanza dei rapporti di lavoro in essere degli altri apprendisti, o che assuma apprendisti che hanno subito, senza responsabilità propria, l'interruzione di un precedente rapporto di apprendistato, può chiedere un contributo biennale (1.000,00 euro l'anno per massimo due anni). La Regione Calabria ha previsto di destinare alle imprese 3.000,00 euro per apprendista in tre anni, quale rimborso forfettario per l'attività di affiancamento on the job svolta dal tutore o referente aziendale; la modalità di presentazione delle richieste è a sportello. La Basilicata prevede un incentivo destinato alle imprese che attivino contratti di apprendistato per le prime due annualità di vigenza del contratto stesso. In Campania viene erogato un incentivo economico ai datori di lavoro che assumono apprendisti e a quelli che non si avvalgono della facoltà di recesso al termine del periodo formativo del contratto.

Incentivi ad hoc, destinati all'assunzione dei lavoratori in mobilità, sono stati stanziati in Basilicata e Campania. In particolare la Basilicata prevede un innalzamento della soglia di contributo alla formazione (voucher) per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

2.2.2 L'organizzazione dell'offerta di formazione pubblica

Di seguito si offre una lettura comparata dei dispositivi normativi emanati dalle amministrazioni regionali/provinciali allo scopo di rendere operativa sul territorio un'offerta di formazione pubblica destinata agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'attuazione dell'offerta formativa pubblica si traduce, nella totalità delle regioni, in **cataloghi** territoriali dell'offerta, che contengono l'elenco delle agenzie formative e talvolta anche la specificazione dei singoli moduli che possono essere offerti.

L'offerta formativa pubblica è, di regola, affidata a **strutture accreditate** presso la Regione; in alcuni territori tali soggetti attuatori devono, obbligatoriamente, costituirsi in un'associazione temporanea di imprese o di scopo (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria). In alcuni casi, inoltre, la formazione di base e trasversale esterna può essere erogata, anche in forma mutualistica, dagli Enti Bilaterali (Bolzano, Veneto, Basilicata); nel caso della Sardegna la presenza di un Ente Bilaterale nel raggruppamento temporaneo (RT) è, invece, una condizione necessaria.

Caso particolare quello della Provincia di Bolzano, in cui la formazione di base e trasversale si articola in un corso obbligatorio gratuito (della durata di 16 ore) organizzato dalle scuole professionali provinciali e nella frequenza di corsi che possono essere erogati: dalle suddette scuole, dagli Enti Bilaterali o da altre organizzazioni le cui finalità statutarie comprendono "formazione e aggiornamento" o, in alternativa, all'interno della azienda.

Gli enti erogatori vengono solitamente individuati in esito a procedure di evidenza pubblica. In alcune regioni le strutture possono candidarsi all'erogazione di servizi formativi in apprendistato mediante procedura informatica (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Sicilia).

L'**adesione all'offerta formativa** pubblica, da parte dell'impresa, avviene principalmente secondo due modalità:

- ✓ nella quasi totalità dei casi è il datore di lavoro che seleziona dal catalogo un ente di formazione o, talora, gli interventi formativi ai quali inviare l'apprendista;
- ✓ talora l'azienda invia comunicazione di assunzione e viene contattata dal soggetto formativo.

Preliminare allo svolgimento delle attività formative è la compilazione del **progetto formativo** o del Piano Formativo Individuale di dettaglio, che definisce in maniera operativa il percorso formativo dell'apprendista. In alcune Regioni tale documento viene redatto direttamente dai soggetti deputati all'erogazione della formazione, talora in collaborazione con azienda e apprendista; in altre la compilazione spetta all'azienda.

In Emilia Romagna l'ente erogatore definisce, per ogni apprendista, un progetto formativo personalizzato (per l'annualità o per l'intero triennio), sulla base di un'analisi preliminare delle competenze in ingresso del giovane e delle condizioni tecnico-organizzative dell'azienda. In Lombardia e in Toscana tale documento, denominato, rispettivamente, Piano di Intervento Personalizzato (PIP) e Patto Formativo Integrato, viene redatto dall'ente erogatore e sottoscritto insieme ad azienda e apprendista.

La Regione Sardegna ha stabilito l'obbligo del rilascio del parere di conformità del Piano Formativo Individuale. Il PFI, una volta redatto dall'impresa in raccordo con l'agenzia formativa, deve essere trasmesso all'Ente Bilaterale affinché questo lo valuti e lo validi.

Alcune Regioni hanno predisposto specifici portali dedicati e/o **procedure informatizzate**, che coadiuvano l'azienda nelle differenti operazioni relative a: comunicazione di assunzione dell'apprendista, scelta dei percorsi formativi, stesura dei progetti formativi (Piemonte, Veneto, Liguria, Lazio, Molise, Basilicata, Sicilia).

In Piemonte l'impresa che voglia usufruire della formazione pubblica deve pre-iscrivere l'apprendista, entro 30 giorni dall'assunzione, presso una delle agenzie formative presenti sul catalogo, utilizzando l'apposito applicativo; a seguito di tale pre-iscrizione, tramite il medesimo applicativo, il soggetto attuatore predispone il PFI di dettaglio che deve essere, successivamente, validato dall'impresa e quindi sottoscritto dall'apprendista.

Nella Provincia di Bolzano il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, per via telematica attraverso il sistema ProNotel2, l'assunzione dell'apprendista, inoltrando in tal modo tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione nelle scuole professionali dell'apprendistato tradizionale.

In Veneto, i nominativi degli apprendisti assunti, comunicati dai datori di lavoro mediante l'applicativo Coveneto, vengono trasmessi dalla Regione agli organismi di formazione tramite uno specifico portale gestionale (www.apprendiveneto.it); in seguito, soggetto attuatore, azienda e apprendista compilano il Piano Formativo Individuale. Entro la fine del mese successivo a quello di definizione del PFI, viene assegnato all'apprendista (tramite il portale gestionale) il voucher formativo.

In Liguria, l'impresa invia telematicamente la "Scheda di rilevazione apprendista", attraverso cui manifesta l'intenzione di aderire o meno all'offerta formativa pubblica per tutta le ore da svolgersi nel triennio; entro 60 giorni dalla data di assunzione, l'impresa aderisce all'offerta formativa pubblica per le prime 40 ore attraverso l'iscrizione del proprio apprendista presso un Organismo

formativo presente nel Catalogo. Al termine del primo modulo, l'apprendista provvederà ad una nuova iscrizione relativa alle successive 40 ore e così via fino al completamento delle 120 ore nel triennio. Ad ogni iscrizione matura il diritto al voucher relativo alla formazione e alla certificazione delle competenze.

Nel Lazio il datore di lavoro iscrive gli apprendisti, attraverso il sistema *S.APP.*, alle edizioni dei corsi corrispondenti ai moduli scelti nell'ambito del piano formativo di base e trasversale (predisposto sempre mediante il sistema *S.APP.*), entro tre giorni lavorativi antecedenti alla data di avvio del corso.

In Molise l'impresa identifica i percorsi formativi di suo interesse nella sezione dedicata del sito web; successivamente, l'apprendista, sulla base del percorso individuato dall'azienda, sceglie l'ente erogatore nel quale spendere il proprio voucher formativo.

In Basilicata le imprese possono candidarsi a usufruire dei voucher (per la formazione di base e trasversale e per l'attività di consulenza di un esperto) e delle agevolazioni previste dalla Regione, mediante compilazione ed inoltro di domanda attraverso apposito link presente sul portale regionale. In esito all'attività di istruttoria delle domande, realizzata dalle Provincie, viene approvato l'elenco regionale dei beneficiari ammessi a contributo. In ultimo, viene stipulata, con i singoli beneficiari, una convenzione che disciplina modalità e tempi con i quali effettuare le attività previste per il riconoscimento del voucher e dell'incentivo.

Nella Regione Siciliana le imprese scelgono il percorso formativo e, contestualmente, procedono alla richiesta di voucher, mediante il sistema telematico disponibile sul sito dedicato. La Regione, dopo una fase istruttoria, pubblica le richieste ammesse e finanziate di assegnazione dei voucher.

Per la realizzazione della formazione pubblica vengono talora promosse e sostenute metodologie di **formazione a distanza/e-learning** (Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Sardegna).

In Toscana è stato creato un sistema di *web-learning* regionale, denominato TRIO, contenente dei moduli formativi a cui è possibile accedere, all'interno dell'orario di lavoro, attraverso i poli formativi territoriali e/o attraverso i *web learning group*. La formazione formale esterna avviene per una percentuale, variabile in base al titolo di studio posseduto dall'apprendista, con il sistema TRIO e per la restante percentuale in formazione frontale erogata dalle agenzie formative; tale formazione è integrata con altri percorsi "*blended*", contenuti nel catalogo regionale, finalizzati al conseguimento di certificazioni di mercato (ECDL, linguistico, ecc..). Anche in Sardegna è definita una percentuale di formazione massima erogabile in e-learning, pari a non oltre il 40 per cento del monte ore annuale.

In aggiunta agli elementi elencati, spesso si riscontrano nelle regolamentazioni regionali disposizioni relative ad eventuali **servizi aggiuntivi** che si offrono alle imprese a supporto della formazione in apprendistato.

I regolamenti per l'apprendistato professionalizzante hanno definito, in alcuni casi, delle azioni di supporto alle imprese che assumono apprendisti. Tali attività, affidate agli enti di formazione o agli Enti Bilaterali, si sono maggiormente concentrate sugli aspetti formativi del contratto di apprendistato. In particolare, le aziende che ne fanno richiesta ricevono assistenza riguardo alla progettazione e stesura del Piano Formativo Individuale e attività di supporto per l'erogazione della formazione tecnico-professionale in azienda (Lombardia, Basilicata). Altre Regioni ampliano il ventaglio dei servizi, aggiungendo, a quelli sopra descritti, attività di consulenza per il

monitoraggio, la valutazione e l'attestazione della formazione erogata (Provincia di Trento, Friuli Venezia Giulia, Sardegna).

La Regione Lombardia attraverso il sistema "Dote Apprendistato professionalizzante" eroga servizi di supporto alle aziende relativi a: affiancamento per la gestione degli adempimenti amministrativi/contrattuali connessi all'attivazione del contratto di apprendistato; bilancio delle competenze; progettazione e stesura del Piano Formativo Individuale (PFI generale); supporto alla pianificazione; supporto nelle modalità di erogazione dell'attività formativa interna in affiancamento al tutor aziendale.

Nella P.A. di Trento gli Enti Bilaterali offrono ai propri iscritti i servizi di seguito elencati: assistenza alla compilazione e verifica di conformità del PFI; attività di sostegno alla formazione sotto la responsabilità dell'azienda.

Riguardo alle **modalità di finanziamento** della parte formativa del contratto di apprendistato professionalizzante, uno degli strumenti più utilizzati nelle Regioni è il sistema dei voucher. Per ottenere il riconoscimento del voucher l'apprendista deve frequentare il percorso formativo per almeno l'80% del monte ore previsto.

In Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo ogni apprendista ha a disposizione un voucher erogato a copertura della frequenza di ogni singolo modulo di 40 ore di formazione di base e trasversale; tale contributo finanziario è pari a trecentoventi euro in Veneto, cinquecento euro in Emilia Romagna e seicento euro in Abruzzo. In Toscana, Molise e Sicilia il voucher individuale è calcolato in base al numero di moduli e alle rispettive ore di formazione frontale da svolgere; esso ha un valore per ogni ora di formazione erogata di 12,90 euro in Toscana, 15 euro in Sicilia e 13 euro in Molise.

In alcune Regioni tale dispositivo di finanziamento è utilizzato non soltanto per finanziare le attività formative, ma anche per garantire l'accesso ai diversi servizi di supporto.

In Liguria esistono due tipologie di voucher, assegnati all'apprendista, destinati l'uno a finanziare il modulo formativo di 40 ore (euro 600,00), l'altro spendibile per la successiva certificazione delle competenze acquisite (euro 20,00). In Basilicata, oltre al voucher formativo, ne viene assegnato un altro per l'attività di consulenza e affiancamento all'azienda svolta da un esperto.

In Lombardia l'offerta formativa pubblica ed i servizi di supporto alle aziende sono finanziati secondo il sistema della "Dote"; in particolare, la "Dote Apprendistato" finanzia la formazione di base e trasversale, la "Dote Apprendistato professionalizzante" finanzia l'erogazione dei servizi di supporto all'attivazione del contratto di apprendistato. La richiesta della "Dote" per conto dei destinatari (apprendista e azienda) deve essere presentata per conto dei destinatari (apprendista e azienda) da uno dei soggetti accreditati dalla Regione o dagli Enti Bilaterali aventi titolarità a validare il Piano Formativo Individuale.